

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI
TARES**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/05/2013
In vigore dal 1 gennaio 2013

INDICE

Art. 1: Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2: Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 3
Art. 3: Soggetti passivi e soggetti responsabile dell'obbligazione tributaria	pag. 3
Art. 4: Locali ed aree oggetto della tariffa	pag. 4
Art. 5: Esclusioni dal tributo	pag. 5
Art. 6: Riduzioni	pag. 6
Art. 7: Agevolazioni	pag. 7
Art. 8: Non cumulabilità riduzioni ed agevolazioni	pag. 8
Art. 9: Particolari applicazioni della tariffa	pag. 9
Art.10: Categorie di utenza	pag. 9
Art.11: Tariffe del tributo	pag. 10
Art.12: Riduzione della tariffa per mancato svolgimento protratto del servizio	pag. 11
Art.13: Dichiarazione	pag. 11
Art.14: Tributo giornaliero	pag. 11
Art.15: Riscossione	pag. 12
Art.16: Tributo sui servizi indivisibili del Comune	pag. 12
Art.17: Rimborsi e compensazioni	pag. 13
Art.18: Accertamento	pag. 13
Art.19: Contenzioso	pag. 14
Art.20: Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 14
Art.21: Entrata in vigore del regolamento	pag. 14

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'art. 14 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201 e del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione, la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'occupazione e la conduzione di un locale o di un area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa possiede o detiene locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) **per le utenze domestiche** in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 13 o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo familiare;
 - b) **per le utenze non domestiche** il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica, il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei (es. abitazione uso foresteria) di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le arre in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza, o principale, anche se posti in altro comune.
6. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla debenza della tassa.

Articolo 4 Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
 - b. le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, con esclusione delle aree indicate al successivo art. 5 c.4;
 - c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione del comma 9 bis (Legge di Stabilità 2013) della previsione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede che nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengano attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano in categoria A, B e C è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestando.

2. La superficie per i fabbricati viene misurata a filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se superiore o uguale a mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
4. Per l'anno 2013 ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani di cui al D.Lgs. 15

novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o i responsabili dell'obbligazione tributaria sono tenuti a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 13, anche se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo Tarsu abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 5 Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - b. locali e aree di fatto non utilizzati a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione, es. nel caso in cui siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, tale esclusione dal tributo è limitata al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,5;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di gas acqua luce;
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (vedi punto b);
 - g. gli edifici in cui è esercitato il pubblico culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h. locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile;Tutte le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. Sono escluse dal tributo le sale operatorie, radiologia, radioterapia ecc;
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.L 6 dicembre 2011.

Art. 6 Riduzioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune layout dei macchinari e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso. La presentazione deve avvenire ogni anno finché sussistono i requisiti.

Entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente il contribuente deve preventivamente informare il Comune, con apposita comunicazione, della volontà di applicarsi tale riduzione. La dichiarazione presentata ha valenza a partire dall'anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi per i quali la tassa va corrisposta per l'intera superficie) ove non sia possibile definire la superficie tassabile in cui si producono rifiuti speciali o per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali o le aree o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, documentandolo, l'osservanza della normativa sui rifiuti speciali.

ATTIVITA'	% Riduzione
Lavanderie e tintorie	30
Laboratori fotografici, eliografie	30
Officine auto, elettrauto	30
Laboratori analisi	20
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologi	20
Carrozzerie, serigrafie	30
Galvanotecniche	30
Lavorazioni meccaniche	20

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
3. In deroga alla privativa comunale, ai contribuenti che avviano direttamente al recupero i rifiuti urbani e assimilati agli urbani, spetta la riduzione della tariffa, (riduzione non cumulabile con altre riduzioni) del 40% in caso di conferimento totale. Il diritto alla riduzione della tassa matura soltanto a condizione che:
- entro il 31 dicembre dell'anno precedente venga preventivamente informato il Comune dell'avviamento diretto al recupero dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani;
 - il contribuente ne faccia successiva esplicita richiesta e dimostri, con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, effettivo conferimento a terzi dei rifiuti.
4. La dichiarazione presentata ha valenza a partire dall'anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse.

5. E' prevista una riduzione di 1/3 della tassa per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione che deve prevedere un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. Il contribuente deve fare richiesta tramite apposita dichiarazione che ha valenza a partire dall'anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse.
6. E' prevista una riduzione di 1/3 della tariffa piena, per gli agricoltori che abitano la parte abitativa della costruzione rurale. Tale agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione;
7. Riduzione del 7,5% della tariffa, a seguito di richiesta del contribuente, nell'ipotesi di raccolta porta a porta nella zona forese laddove non vi sia la possibilità del prelievo dell'umido. Tale agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.
8. A partire dall'anno 2013 per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione dell'80% della tariffa a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.
9. A partire dall'anno 2013 è prevista una riduzione del 15% della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata con il compostaggio. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.
10. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte. Il Comune si riserva in ogni momento di verificare le condizioni che implicano la riduzione. In caso d'inesistenza delle condizioni verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione. Nell'esercizio di tale attività, il Comune si informa alle norme di cui agli art. 8 (Dichiarazione Tributaria) 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo), 10 (Interrelazione tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 12 (Diritto d'Interpello), 13 (Avviso di accertamento – contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 7 Agevolazioni

1. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate su base collettiva e comune, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

2. Sono stabilite le esenzioni per i locali ed aree delle associazioni che, non proseguendo fini di lucro, abbiano finalità di rilievo sociale, ricreativo, culturale per le quali il Comune si assume integralmente le spese di gestione;
3. E' prevista un'agevolazione del 40% per le persone sole di età superiore ai 60 anni se donne ed ai 65 anni se uomini provvisti di trattamento pensionistico lordo non superiore ad € 8.657,81; il contribuente deve presentare apposita richiesta. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione;
4. E' prevista un'agevolazione del 40% per i nuclei familiari composti da persone tutte aventi un'età superiore ai 60 anni se donne e 65 se uomini, provvisti di un trattamento pensionistico lordo, pro-capite, non superiore a € 8.657,81 il contribuente deve presentare apposita richiesta. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione;
5. Per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro è possibile per i giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni che iniziano per la prima volta un'attività d'impresa, usufruire di una riduzione della tassa del 30% per immobili direttamente o indirettamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune contestualmente alla presentazione della dichiarazione L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione. ;
6. A partire dal bimestre Gennaio/ Febbraio 2011 per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro è possibile per i giovani imprenditori di età non superiore a 50 anni che iniziano per la prima volta un'attività d'impresa, usufruire di una riduzione della tassa smaltimento rifiuti del 50% per immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune contestualmente alla data di presentazione della dichiarazione L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione;
7. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella che dista almeno 600 metri dal cassonetto più vicino, se trattasi d'insediamenti sparsi, e 300 metri in caso di centri abitati. Le suddette distanze si misurano a partire dall'accesso dell'insediamento o dell'abitazione sulla via pubblica. Il contribuente deve fare richiesta tramite apposita dichiarazione che ha valenza a partire dall'anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse.

Art. 8 Limiti a riduzioni ed agevolazioni

1. L'ammontare delle riduzioni e delle agevolazioni non deve superare la soglia del 70% del tributo dovuto. Il contribuente è quindi obbligato al versamento di almeno il 30% del tributo dovuto .

Art. 9 Particolari applicazioni della tariffa

1. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività ed opera la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
2. Quando nel caso di più usi, risulti impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi o per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, al di fuori del territorio comunale, si applica la tariffa all'uso istituita. L'applicazione di tale tariffa cessa qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell'anno stesso e il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi denuncia di cancellazione.

Art. 10 Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: sono quelle occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nell'immobile come risulta dall'anagrafe del Comune. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti quali ad es. colf, badanti ecc, questi devono essere dichiarati con le modalità previste all' art. 13.
 - b) domestiche non residenti: sono quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal Comune. Questi contribuenti devono dichiarare il numero effettivo di occupanti, qualora ciò non sia effettuato per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 4.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 come individuati nelle tab. 1 e 2 allegate al presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.
4. L'assegnazione della tariffa di un'utenza non domestica viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 11 Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che l'utente dimostri con l'idonea documentazione la data di effettiva cessazione. (art. 13)
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente.
Al fine dell'approvazione del bilancio il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità d'ambito competente ed al Comune. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. E' riportato a nuovo nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
4. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 a favore delle utenze domestiche.
5. Le tariffe sono articolate in base alla categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata al presente regolamento.

Art. 12 Riduzione della tariffa per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque non può essere superiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art 13 Dichiarazione

1. I soggetti individuati nell'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 gg dalla data in cui:
 - a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta di presentazione.
2. In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione non si protrae quando:
 - l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un'altra obbligazione tributaria, a seguito di denuncia di un altro utente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di recupero dell'ufficio.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 14 Tributo giornaliero

1. Il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per l'occupazione temporanea di spazi ed aree (canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche).
5. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito delle manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

Art. 15 Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato secondo le disposizioni di legge.
2. Il tributo viene liquidato in tre rate quadrimestrali, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 aventi le seguenti scadenze:
 - a. 31 Luglio;
 - b. 30 Settembre ;
 - c. 30 Novembre;
 - d. suppletivo 30 Settembre
3. Non si fa luogo a riscossione della tassa ordinaria o a rimborsi per importi non superiori ad €12,00. Tale importo si intende riferito al tributodovuto per l'anno e non alle singole rate.
4. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 16 Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1. Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato. (D.L n. 35 del 08/04/2013).

Art. 17 Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione da diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
4. Non si procede al rimborso per somme fino ad € 12,00.
5. Ai sensi del D.L. 2 Marzo 2012, n. 16 art. 3 comma 10 e 11 a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento, e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 18 Accertamento

1. Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, osservate le norme vigenti in materia. L'amministrazione Comunale ha il diritto, nel rispetto delle norme di cui al capoverso precedente di :
 - a) ottenere dai contribuenti le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
 - b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, qualora la procedura di cui al punto a) si sia esaurita infruttuosamente;
 - c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle precedenti lettere, nei locali oggetto di tassazione al sol fine di procedere a sopralluoghi previa comunicazione al contribuente;
2. Il comune procede direttamente alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Con Delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
5. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati o notizie a uffici pubblici in esenzione da spese e diritti.
6. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando in termine non inferiore a 30gg per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di € 51,65. le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente. Gli interessi sono calcolati al tasso d'interesse legale giorno per giorno da quello in cui gli importi sono divenuti esigibili.

Art. 19 Contenzioso

1. Nell'espletarne l'attività di accertamento, il Comune tende ad attivare gli strumenti deflattivi del contenzioso nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali oltre che del Regolamento per l'Applicazione ai Tributi Comunali dell'Accertamento con Adesione.

Art. 20 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà economiche e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 21 Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Allegato:1 - Tabella Coefficienti K per attribuzione parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche